



COMMISSIONI CONSULTIVE COLLEGIO
SINDACALE REVISIONE LEGALE E COLLEGIO
SINDACALE CONTROLLI DI LEGALITA' E
MODELLO 231

**LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLE
PMI:
PRINCIPI GENERALI E NOVITA' 2025**

La relazione di revisione

Relatore: Dott. Stefano Colpani



1. Tipologia giudizi

Il principio di revisione ISA Italia n.700 illustra le tipologie di giudizio che si possono esprimere a seconda degli elementi probativi ottenuti suddividendoli in due macrocategorie: *giudizio senza modifica* e *giudizio con modifica*.

Il principio ISA Italia n.705 prevede 3 tipologie all'interno della macrocategoria *giudizio con modifica*: *giudizio con rilievi*, *giudizio negativo* e *dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio*.

Giudizio senza modifica

Espresso qualora il revisore conclude che il bilancio è redatto in tutti gli aspetti significativi in conformità al quadro normativo.

Giudizio con modifica con rilievi

Espresso qualora il revisore conclude che :

1. gli errori contenuti nel bilancio, singolarmente o nel loro insieme siano significativi ma non pervasivi;
2. Non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio ma conclude che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi

Giudizio con modifica negativo

Espresso qualora il revisore conclude che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, sono significativi e pervasivi.

Giudizio con modifica Impossibilità esprimere giudizio

Espresso quando il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio e conclude che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi

1. Tipologia giudizi

<i>Natura dell'aspetto che dà origine alla modifica</i>	<i>Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio</i>	
	<i>Significativo ma non pervasivo</i>	<i>Significativo e pervasivo</i>
Bilancio significativamente errato	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati	Giudizio con rilievi	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

2. Elementi caratterizzanti la relazione di revisione

La **relazione del revisore legale** è l'**unico documento ufficiale e visibile ai terzi** emesso dal revisore. Non esistono altri documenti “pubblici” a disposizione degli stakeholders esterni.

Titolo: contiene il riferimento alla normativa di legge (D.Lgs. 39/2010).

Destinatari: la relazione è indirizzata **ai soci** e/o all'**assemblea** della società.

Giudizio: viene espresso un **giudizio sul bilancio nel suo complesso**, in termini di rappresentazione veritiera e corretta.

Principi ISA Italia: il lavoro è svolto in conformità **a tutti** i principi di revisione **ISA Italia**, non solo ad alcuni.

Indipendenza: è inclusa una **dichiarazione di indipendenza** del revisore rispetto alla società revisionata.

Significatività: il giudizio si basa sull'**assenza di errori significativi** (material misstatements), non sulla totale assenza di errori.

2. Elementi caratterizzanti la relazione di revisione

Controllo interno: la relazione **non contiene un giudizio** sul sistema di controllo interno, anche se questo viene considerato per la pianificazione delle procedure.

Continuità aziendale: viene valutata l'**appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale** da parte degli amministratori.

Scetticismo professionale: durante l'incarico, il revisore mantiene un costante atteggiamento di scetticismo professionale.

Luogo e data: la data della relazione rappresenta **il completamento del lavoro di revisione** e deve essere emessa **entro 15 giorni prima dell'assemblea**, per consentire il **deposito presso la sede sociale** del bilancio completo di relazione (ex art. 2429 c.c.).

Carte di lavoro: entro **60 giorni dalla data della relazione** il revisore deve **formalizzare e completare** le carte di lavoro. Questo periodo **non può essere utilizzato** per ottenere ulteriori elementi probativi o svolgere procedure aggiuntive.

3. Struttura relazione di revisione

Titolo

Relazione revisione clean

Destinatari



Giudizio

Elementi alla base del giudizio

Se applicabile: Richiamo d’informativa

Se applicabile: Altri aspetti

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio

Responsabilità del revisore unico (società di revisione) per il bilancio d’esercizio

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Luogo, data, firma revisore

4. Struttura relazione unitaria del collegio sindacale (sindaco unico) incaricato della revisione

Titolo

Relazione revisione unitaria CS clean

Destinatari

Premessa

Parte A - Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Parte B - Relazione sulla attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.

B1 - Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

B2 - Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

B3 - Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Data e Sede

Nome e Cognome dei Componenti del Collegio sindacale con le rispettive qualifiche, Firme

5. Novità

La relazione di revisione sui bilanci 2024 presenta alcuni limitati profili di novità connessi a circoscritte modifiche normative intercorse che, tuttavia, non sono state ancora recepite nel testo dei pertinenti principi di revisione ISA Italia.

In attesa degli allineamenti normativi conseguenti, le regole contenute nei principi di revisione ISA Italia relative all'espressione del giudizio di revisione, alle tipologie di giudizio e al modello di relazione di revisione restano invariate.

Il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 1255 di attuazione della Direttiva CSRD (di seguito anche D.lgs. 125/24) ha modificato il contenuto dell'art. 14, comma 2, lett. e), del D.lgs. 39/10, stabilendo che la relazione di revisione debba comprendere:

- un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio (lett. e));
- un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità di cui al D.lgs. 125/246 (lett. e-bis));
- una dichiarazione, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione (lett. e-ter)).

5. Novità

A seguito di tale previsione è così variata la formulazione del paragrafo relativo a «Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari»

ESEMPIO FORMULAZIONE ANTE D.LGS. 125/24

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa], inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio [consolidato] e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio [consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio [consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, c.2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

5. Novità

ESEMPIO FORMULAZIONE POST D.LGS. 125/24

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizi e dichiarazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), e-bis) ed e-ter) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa], inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio [consolidato] e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di:

- esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio [consolidato];
- esprimere un giudizio sulla conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione;
- rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio [consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa].

Inoltre, a nostro giudizio, la relazione sulla gestione è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e-ter), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

6. Relazione sui bilanci redatti in forma abbreviata

Si ricorda che nelle relazioni relative ai bilanci redatti in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c. non sono, di norma, applicabili gli elementi della relazione relativi a:

- richiamo al rendiconto finanziario (paragrafo relativo al giudizio), in quanto le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario;
- richiamo ai flussi di cassa (paragrafo relativo al giudizio), per i motivi di cui al punto precedente;
- giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge, in quanto tali società sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione ai sensi ed alle condizioni previste dal comma 6 del suddetto articolo.

6. Relazione sui bilanci redatti in forma abbreviata

Le esenzioni previste dalla suddetta norma con riferimento ai sopra citati punti non sono da interpretare come obblighi ma come facoltà nel governo del redattore di bilancio, si precisa quanto segue.

Qualora il rendiconto finanziario venga presentato a titolo volontario come un autonomo prospetto di bilancio similmente allo stato patrimoniale e al conto economico, ancorché questi ultimi siano stati redatti secondo le indicazioni dell'art. 2435-bis C.C. commi 2 e 3, esso dovrà essere richiamato nella relazione di revisione come per i bilanci ordinari (unitamente ai relativi flussi di cassa nel paragrafo relativo al giudizio) e a tal fine dovrà essere oggetto di tutte le procedure di revisione necessarie. Diversamente, qualora la Società presenti uno schema di rendiconto finanziario all'interno della nota integrativa (o come allegato alla stessa) evidenziandone la natura di informativa complementare, si ritiene che il revisore nella propria relazione non debba richiamare né tale rendiconto né i relativi flussi di cassa (ferma restando la necessità di valutare l'appropriatezza di tale informativa finanziaria nel contesto della nota integrativa).

In modo analogo, qualora gli amministratori presentino a corredo del bilancio una relazione sulla gestione, senza quindi avvalersi della specifica esenzione di cui sopra, si ritiene che essa debba essere predisposta nel pieno rispetto delle norme contenute nell'art. 2428 C.C. e, non disgiuntamente, essere assoggettata al giudizio del revisore sulla coerenza con il bilancio e sulla conformità della stessa alle norme di legge.

7. Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti

Richiami d'informativa → il revisore richiama l'attenzione degli utilizzatori del bilancio su eventi di carattere eccezionale o di particolare rilevanza già esposti dagli amministratori in bilancio. La valutazione di includere un richiamo di informativa nella relazione di revisione dipende dal giudizio professionale.

In linea generale, come indicato nel principio (ISA Italia) 706, l'utilizzo diffuso di tali paragrafi nella relazione di revisione potrebbe diminuire l'efficacia delle comunicazioni su temi significativi o, addirittura, potrebbe sottintendere che l'aspetto richiamato non è stato appropriatamente presentato o oggetto di appropriata informativa nel bilancio, e quindi non si ritiene di farne un uso esteso o frequente.

In merito alla formulazione del richiamo di informativa, il principio (ISA Italia) 706, precisa che laddove il revisore inserisca un richiamo d'informativa nella relazione di revisione, egli deve:

- a. inserire il paragrafo in una sezione separata della relazione di revisione con un titolo appropriato che comprenda il termine "Richiamo di informativa" o altro titolo appropriato;
- b. inserire nel richiamo d'informativa un chiaro riferimento all'aspetto da evidenziare e alla collocazione nel bilancio delle informazioni pertinenti che illustrano compiutamente tale aspetto. Il richiamo d'informativa deve riferirsi unicamente a informazioni presentate o oggetto di informativa nel bilancio;
- c. indicare che, il giudizio del revisore non è espresso con modifica in relazione all'aspetto evidenziato.

Paragrafo relativo ad altri aspetti → il revisore richiama l'attenzione degli utilizzatori del bilancio su altri aspetti, diversi da quelli presentati nell'informativa di bilancio, ritenuti rilevanti ai fini della comprensione della revisione contabile o della relazione di revisione.

7. Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti

Esempio richiamo informativa

Richiamo di informativa

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo "Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio" della Nota integrativa, nel quale gli amministratori descrivono le valutazioni effettuate in relazione al presupposto della continuità aziendale. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Esempi altri aspetti

Altri aspetti

"Il bilancio d'esercizio [consolidato] della Società [del Gruppo ABC] per l'esercizio chiuso al [gg][mm][aa-1] è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, in data [data relazione di revisione emessa dal precedente revisore] ha espresso un giudizio senza rilievi su tale bilancio."

Altri aspetti

"Il bilancio d'esercizio [consolidato] della Società [del Gruppo ABC] per l'esercizio chiuso al [gg][mm][aa-1] non è stato sottoposto a revisione contabile."

"La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito nelle note illustrative [in nota integrativa] i dati essenziali dell'ultimo bilancio della società che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento. Il giudizio sul bilancio della ABC S.p.A. non si estende a tali dati."

8. Giudizio con modifica

Giudizio con rilievi

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio [consolidato] della ALFA S.p.A. (la Società [del Gruppo ALFA (il Gruppo)]), costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base del giudizio con rilievi* della presente relazione, il bilancio d'esercizio [consolidato] fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società [del Gruppo] al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

[Descrizione del/i rilievo/i]

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio [consolidato]* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società [in caso di bilancio consolidato: alla EIP S.p.A.] in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio con rilievi.

Relazione revisione con rilievi



Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizi e dichiarazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), e-bis) ed e-ter) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Gli amministratori della ALFA S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ALFA S.p.A. [del gruppo ALFA] al [gg][mm][aa], inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio [consolidato] e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di:

- esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio [consolidato];
- esprimere un giudizio sulla conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione;
- rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione.

A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base del giudizio con rilievi* della Relazione sul bilancio d'esercizio [consolidato], la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio [consolidato] della ALFA S.p.A. [del gruppo ALFA] al [gg][mm][aa] ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, c.2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare, oltre a quanto già sopra evidenziato.

8. Giudizio con modifica

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Siamo stati incaricati di svolgere la revisione contabile del bilancio d'esercizio [consolidato] della ALFA S.p.A. (la Società) [del Gruppo ALFA (il Gruppo)], costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Non esprimiamo un giudizio sul bilancio d'esercizio [consolidato] della Società [del Gruppo]. A causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio* della presente relazione, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio d'esercizio [consolidato].

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

[Descrivere la/e scope limitation/s]

Relazione revisione con impossibilità

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizi e dichiarazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), e-bis) ed e-ter) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Gli amministratori della ALFA S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ALFA S.p.A. [del gruppo ALFA] al [gg][mm][aa], inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio [consolidato] e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di:

- esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio [consolidato];
- esprimere un giudizio sulla conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione;
- rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione.

A causa della significatività di quanto descritto alla sezione *Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio* della Relazione sul bilancio d'esercizio [consolidato], non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio [consolidato] della ALFA S.p.A. [del gruppo ALFA] al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa alle norme di legge, né di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 14, c. 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione.

8. Giudizio con modifica

Giudizio negativo

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio [consolidato] della ALFA S.p.A. (la Società) [del Gruppo ALFA (il Gruppo)], costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base del giudizio negativo* della presente relazione, il bilancio d'esercizio [consolidato] non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società [del Gruppo] al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio negativo

[Descrizione dell'/degli errore/i significativo/i e pervasivo/i]

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio [consolidato]* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società [in caso di bilancio consolidato: alla EIP S.p.A.] in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio negativo.

Relazione revisione con impossibilità

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizi e dichiarazioni ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), e-bis) ed e-ter) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Gli amministratori della ALFA S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ALFA S.p.A. [del gruppo ALFA] al [gg][mm][aa], inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio [consolidato] e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di:

- esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio [consolidato];
- esprimere un giudizio sulla conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione;
- rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione.

A causa della significatività di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base del giudizio negativo* della Relazione sul bilancio d'esercizio [consolidato], non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio [consolidato] della ALFA S.p.A. [del gruppo ALFA] al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa alle norme di legge, né di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 14, c. 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

COMMISSIONI CONSULTIVE COLLEGIO
SINDACALE REVISIONE LEGALE E COLLEGIO
SINDACALE CONTROLLI DI LEGALITA' E
MODELLO 231

Grazie per l'attenzione

**LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLE
PMI:
PRINCIPI GENERALI E NOVITA' 2025**

La relazione di revisione

**RELATORE: Dott. Stefano
Colpani**

